

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato ad adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

In relazione all'elaborazione di questo testo è stata istituita una commissione di studio con decreto del Ministro del 14 dicembre 2017, che ha potuto incominciare i lavori il 4 gennaio 2018. Com'è noto, il regolamento europeo è direttamente applicabile dal 25 maggio 2018. L'adeguamento dell'ordinamento italiano deve essere coerente temporalmente con tale data e dunque la commissione ha potuto operare in un tempo limitato.

La legge di delegazione europea stabilisce, all'art. 13 comma 3, i seguenti criteri:

“a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679;

e) adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse”.

Oltre a ciò, fra i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono indicati quelli del “riassetto e (del)la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate”.

In attuazione di quanto dettato dal legislatore delegante, si è giunti all'abrogazione del codice in materia di protezione dei dati personali, sulla base delle argomentazioni che saranno di seguito illustrate, al fine di effettuare il riordino e la semplificazione della materia, per evitare che tutti e quindi anche l'interprete dovessero consultare (almeno) tre testi normativi, dando luogo così a una situazione di incertezza del diritto, generatrice di ulteriori costi di applicazione del regolamento.

Dal combinato disposto delle previsioni del legislatore delegante, dunque, in relazione alla finalità della specifica delega, si desume che sono rimesse al legislatore delegato: innanzitutto la potestà di verificare se e quali disposizioni vigenti e, segnatamente, quelle recate attualmente dal codice in materia di protezione dei dati personali, debbano essere espressamente abrogate per incompatibilità con il regolamento; poi, la potestà di verificare se e quali disposizioni di detto codice siano da modificare ma “limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute” nello stesso regolamento, ed infine la scelta dello strumento tecnico-normativo più lineare ed efficace per realizzare detti risultati.

In primo luogo, infatti, tali “principi e criteri direttivi specifici” della delega neppure latamente individuano norme in vigore che debbano sopravvivere tali e quali: in via di estrema ipotesi, infatti, poteva darsi il caso che, a seguito della prima verifica affidata al legislatore delegato, tutte le disposizioni del codice sulla privacy risultassero da abrogare per essere incompatibili con il regolamento dell’Unione europea. In secondo luogo, l’attribuzione specifica al legislatore delegato del potere anche di coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi comprese perciò quelle extra-codicistiche, con le previsioni regolamentari rivela come la delega consenta di intervenire nel modo tecnicamente più appropriato al raggiungimento del fine principale della stessa delega, che resta quello di adeguare l’intero quadro normativo interno al regolamento 2016/679.

Ebbene, a seguito delle verifiche compiute è risultato che la massima parte delle disposizioni del codice è da abrogare espressamente per essere risultate incompatibili con quelle recate dal regolamento; norme che, a loro volta, sono per la maggior parte direttamente applicabili e costituiranno per il futuro il regime primario interno circa la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché circa la libera circolazione degli stessi dati. Altra e minore parte delle previsioni codicistiche nazionali è stata modificata in modo rilevante, in relazione a disposizioni del regolamento unionale non direttamente applicabili, e che segnatamente lasciavano spazi all’intervento degli Stati membri, in particolare tramite il legislatore nazionale. In questo secondo caso, si è deciso di non intervenire secondo la tecnica della novellazione, ma attraverso disposizioni direttamente contenute nel presente decreto legislativo. A fronte, infatti, di un testo, quale quello del decreto legislativo n. 196 del 2003, il cui contenuto normativo è destinato ad essere quasi del tutto direttamente soppiantato e sostituito dalle disposizioni del regolamento 2016/679, è parso privo di senso novellare disposizioni di un codice che all’evidenza non è più tale. Infatti, in un certo senso la nuova codificazione in materia sarà rappresentata ora, in buona parte, dalle disposizioni del regolamento direttamente applicabili, e in altra parte da disposizioni contenute in questo decreto legislativo. Il che rende possibile per tutti, e quindi anche per l’interprete, far capo essenzialmente a due testi normativi, uno dei quali, ossia, il nuovo decreto legislativo, è destinato a svolgere una funzione di completamento e di attuazione, latamente comparabile a quella delle disposizioni o di un regolamento di attuazione di un codice o testo unico. Laddove la novellazione diretta delle poche previsioni del codice rimaste in vita porterebbe all’incongruo risultato di più testi normativi (almeno tre), uno dei quali, ha perso la propria

centralità e che, nondimeno, conserverebbe il titolo “improprio” di “codice” in materia di protezione dei dati personali.

Tutto ciò non toglie che all’opzione dell’abrogazione integrale di quel codice sia sottesa in gran parte un’abrogazione effettiva di disposizioni vigenti senz’altro incompatibili con quelle unionali destinate ad immediatamente operare e in altra parte modificazioni (per lo più rilevanti) di previsioni già contenute nel codice, anche se non più novellate all’interno di quest’ultimo. In tale secondo caso, perciò, è solo la *sedes* dell’intervento modificativo ad essere al di fuori di un testo normativo che non avrebbe avuto senso conservare, men che meno con la denominazione di codice per la protezione dei dati personali.

La scelta di abrogare il codice per la protezione dei dati personali risponde, dunque, ad un primo obiettivo di semplificazione normativa e di chiarezza, considerata la quantità di norme da abrogare del vigente codice e in vista dell’obiettivo di evitare che fossero (almeno) tre i testi da consultare. Dunque si è voluto rendere evidente che la fonte di riferimento è costituita dal regolamento e che non vi sono due o più testi normativi, parzialmente sovrapposti, nei quali dovere cercare le disposizioni e verificare la compatibilità di volta in volta. La fonte è costituita dal regolamento europeo, eventualmente integrata in questo schema di decreto.

I costi di adeguamento al regolamento europeo per cittadini, enti e imprese italiani saranno significativi ed era doveroso evitare di accrescerli aggiungendo il costo dell’incertezza giuridica.

L’importanza dell’abrogazione deve essere sottolineata: essa è essenziale se si vuole semplificare e ridurre i costi dell’applicazione della norma.

Muovendo dall’illustrazione della tecnica normativa al merito delle scelte effettuate, si è ritenuto, perseguendo l’obiettivo della chiarezza e della semplificazione, di evitare di duplicare alcune disposizioni, molto simili ma non coincidenti, presenti e nel regolamento e nel codice, operando così una scelta chiara.

Conseguentemente dovevano essere abrogate le corrispondenti disposizioni del codice ove la materia fosse già disciplinata da disposizioni del regolamento europeo.

Ancora, disposizioni apparentemente non dissimili, della normativa italiana vigente e del regolamento europeo risultano calate in contesti completamente diversi.

Infatti, codice e regolamento sono informati a due filosofie diverse. Il Regolamento, come è noto, è basato sulla cosiddetta *accountability*, termine tradotto in italiano con “responsabilizzazione”. Questa consiste nell’obbligo per il titolare del trattamento di adottare misure appropriate ed efficaci per attuare i principi di protezione dei dati, nonché nella necessità di dimostrare, su richiesta, che sono state adottate misure appropriate ed efficaci.

Dunque il regolamento non effettua la scelta in molti casi specifici, ma la rimette al titolare del trattamento che è chiamato ad effettuare una valutazione, ad assumere una decisione e a provare di avere adottato misure proporzionate ed efficaci.

Infine, si è voluto dare un segnale del cambiamento intervenuto: del passaggio dalla direttiva 95/46/CE al regolamento (UE) 679/2016. Dopo oltre 20 anni, la disciplina della protezione dei dati personali è stata oggetto di una riformulazione non formale ma sostanziale, essendo cambiato l'approccio stesso alla materia che oggi è dominata dal principio dell'*accountability*.

Si illustrano di seguito le scelte più importanti che sono state effettuate, rinviando poi all'illustrazione articolo per articolo delle singole disposizioni.

Si è scelto di garantire la continuità facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell'attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore.

Si è rafforzato il meccanismo delle consultazioni pubbliche e il coinvolgimento delle categorie interessate in molteplici casi.

In materia penale, si è ritenuto di non potere mantenere il reato di cui all'art. 169 del previgente Codice, "Misure di sicurezza", non essendo più previste le misure minime di sicurezza. A fronte di elevatissime sanzioni amministrative dettate dal regolamento, si è ritenuto di non potere mantenere alcune delle sanzioni penali le quali si sarebbero sovrapposte a quelle amministrative violando così il principio del "ne bis in idem".

In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, si è previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

Le disposizioni concernenti le comunicazioni elettroniche non sono state modificate, in attesa dell'emanando regolamento europeo in materia di *e-privacy*.

Molte disposizioni del previgente codice non sono state espressamente richiamate, perché assorbite dalle norme del regolamento europeo. Fra queste, a mero titolo esemplificativo, quelle che consentono di trattare i dati senza consenso per la finalità dell'esercizio del diritto di difesa. Il trattamento di questi dati, così come il trattamento dei dati provenienti da registri pubblici, o la comunicazione dei dati infragruppo, rientra certamente nei presupposti di legittimità del trattamento previsti dall'articolo 6 del regolamento e in particolare nell'esercizio del "legittimo interesse" cui il regolamento accorda ampio spazio.

Per quanto riguarda il quadro sanzionatorio, nella sistematica delle sanzioni penali rinvenibili nel codice in materia di protezione dei dati personali si è ritenuto opportuno proporre l'opzione volta a depenalizzare gli articoli 167 (Trattamento illecito di dati) e 169 (Misure di sicurezza).

Quanto all'articolo 167, infatti, occorre osservare che tale fattispecie, nell'esperienza giurisprudenziale formatasi, ha dimostrato una limitata operatività ed una scarsa aderenza a ipotesi di trattamento illecito realmente significative. Del resto, in forza del doveroso rispetto del *ne bis in idem* – imposto dal considerando n. 149 del Regolamento – una tale tutela penale,

quand'anche apprezzabile in chiave simbolico-comunicativa, inibirebbe comunque il ricorso alle più significative e "deterrenti" sanzioni amministrative.

Riguardo all'articolo 169, invece, sono le radicali modifiche apportate alle "misure minime" di cui all'articolo 33 che impongono di dequotare la corrispondente fattispecie sanzionatoria, applicando le sanzioni amministrative nei casi previsti dal Regolamento.

In merito, quindi, è necessario prevedere una norma transitoria, declinata sul modello già utilizzato in altri esperimenti di depenalizzazione, che comprenda la c.d. "clausola di salvaguardia" la quale limiti la retroattività della sanzione amministrativa pecuniaria ad un ammontare corrispondente al massimo della pena precedentemente prevista, commutato secondo il criterio di ragguglio stabilito dall'art. 135 del codice penale.

Rispetto alla fattispecie di cui all'articolo 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante), pare opportuno conservare l'opzione punitiva giacché tale fattispecie sanziona condotte caratterizzate da apprezzabile meritevolezza di pena e/o contrassegnate da significativo disvalore. Tale previsione, del resto, è esclusa dall'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative, non ponendo problemi in punto di *ne bis in idem*. Nel dettaglio, occorre però eliminare il riferimento alle "notificazioni" data la necessità di adeguare la normativa nazionale alla nuova disciplina del Regolamento.

Al pari, si ritiene di mantenere, pure, l'illecito di cui all'articolo 171 (Altre fattispecie) quale presidio posto a tutela di beni di particolare rilevanza assiologica.

In riferimento al reato previsto ex articolo 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante), appare preferibile rivedere la condotta penalmente rilevante e sanzionare il comportamento di chi "cagiona una interruzione o turba la regolarità dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante".

Al riguardo, è necessario qualificare in termini maggiormente selettivi la condotta di "interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante", inserendo una nota di qualificazione del dolo valevole a "scongiorare" l'ipotesi di una configurabilità del reato a titolo di dolo eventuale, mediante l'introduzione dell'avverbio "intenzionalmente" che assicura una peculiare pregnanza alla fattispecie in esame.

Quanto alla cornice edittale, sembra ragionevole ridurre il trattamento sanzionatorio rispetto alla pena prevista per la fattispecie di falsità al Garante, in ragione del diverso disvalore del fatto di reato e nel rispetto del canone di proporzionalità rispetto a quanto stabilito dall'articolo 340 del codice penale.

Quanto, infine, alla ipotesi di introduzione di una nuova fattispecie penale di "inadempimento fraudolento delle sanzioni amministrative", declinata sul paradigma dell'articolo 11, decreto legislativo n. 74 del 2000, si deve rilevare come sia già prevista nel codice penale una fattispecie generale orientata a colpire ipotesi di "*Mancata esecuzione di sanzioni pecuniarie*" (art. 388ter codice penale) ai sensi della quale è punito "*Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non*

ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Una tale norma pare già idonea a soddisfare l'esigenza di tutela manifestata.

Illustrazione analitica dello schema di decreto

Al fine di conferire alla disciplina la necessaria organicità e sistematicità, il decreto è stato suddiviso in cinque Parti, a loro volta suddivise in Titoli, e si compone di 103 articoli, dedicati a specifici aspetti della materia.

Nella **Parte I**, recante "*Disposizioni generali*", il **Titolo I**, agli articoli da 1 a 3, individua l'oggetto del decreto, l'ambito di applicazione e l'autorità di controllo. L'articolo 1 ribadisce i principi generali affermati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fin dall'articolo 1 della Carta medesima: il rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Il **Titolo II**, sotto la rubrica "*Principi*", detta i principi generali del trattamento, ma indica altresì condizioni e requisiti specifici per categorie particolari di trattamento. In particolare, viene stabilito che la base giuridica per i trattamenti connessi ad un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri sia da rintracciarsi esclusivamente in una norma di legge o di regolamento. A seguire, vengono disciplinate le regole deontologiche nelle materie riservate agli Stati membri. Vengono poi delineate condizioni specifiche per la validità del consenso prestato dal minore, stabilendo che il consenso del minore infraquattordicenne debba essere espresso dall'esercente la responsabilità genitoriale. In relazione al trattamento di particolari categorie di dati per motivi di interesse pubblico rilevante, viene stabilito l'obbligo di previsione normativa e viene adottato un elenco esemplificativo di trattamenti che si considerano effettuati per motivi di interesse pubblico rilevante. Con riferimento ai dati genetici, biometrici e relativi alla salute, invece, viene previsto che il relativo trattamento sia subordinato al rispetto di misure di garanzia disposte dal Garante per la protezione dei dati personali. In raccordo con quanto previsto dalla direttiva 2016/680 e dal relativo decreto di recepimento, viene introdotta una disposizione relativa al trattamento di dati concernenti condanne penali e reati, limitando le operazioni di trattamento ai soli casi in cui queste siano previste da una norma di legge o di regolamento. Infine, viene ribadita l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali.

Il **Titolo III**, rubricato "*Diritti dell'interessato*", concerne i diritti garantiti all'interessato e le ipotesi di limitazione degli stessi. Viene infatti previsto che tali diritti possono essere limitati in caso di concreto pregiudizio per altri interessi normativamente tutelati. In particolare, vengono previste limitazioni in ambito di: antiriciclaggio, sostegno delle vittime di atti estorsivi, attività delle commissioni parlamentari d'inchiesta, controllo dei mercati finanziari e monetari, esercizio di diritti in sede giudiziaria e per ragioni di giustizia. Vengono inoltre previste specifiche limitazioni dei diritti dell'interessato al fine di tutelare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari. Particolarmente significativa è la disposizione

concernente il trattamento relativo ai dati di persone decedute, ove è stata prevista un'estensione della possibilità di esercizio dei diritti dell'interessato a chi abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell'interessato o per particolari ragioni familiari.

Il **Titolo IV**, rubricato "*Disposizioni relative al titolare del trattamento e responsabile del trattamento*", reca una serie di disposizioni volte a precisare taluni poteri e obblighi in capo al titolare e al responsabile, tra cui la possibilità di delegare compiti e funzioni a persone fisiche operanti sotto la loro autorità e responsabilità. Viene poi precisato che il titolare, che intenda effettuare un trattamento connesso all'esecuzione di un compito di pubblico interesse che presenta rischi elevati, deve obbligatoriamente chiedere la previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. Viene infine individuato l'organismo nazionale preposto all'esercizio delle funzioni di accreditamento nell'Ente Unico nazionale di accreditamento.

Il **Titolo V**, rubricato "*Autorità di controllo indipendente*", specifica l'organigramma e la struttura organizzativa del Garante per la protezione dei dati personali. Vengono indicati i requisiti e le procedure per la scelta del personale dipendente di tale Autorità, così come i compiti e gli emolumenti loro spettanti. Vengono elencati i compiti e i poteri del Garante, nonché i provvedimenti che lo stesso può emanare, con l'espressa esclusione del suo intervento in relazione ai trattamenti di dati effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle proprie funzioni. Al Garante viene inoltre garantita una legittimazione ad agire e stare in giudizio tramite professionisti dell'Avvocatura dello Stato, propri dipendenti abilitati o avvocati del libero foro. Infine, vengono inserite disposizioni specifiche in merito a particolari accertamenti che il Garante può effettuare nell'esercizio delle sue funzioni, che comprendono la richiesta di informazioni e di esibizioni di documenti; il compimento di accessi a banche di dati e archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi del trattamento; nonché accertamenti effettuati sulle reti di comunicazione accessibili al pubblico. In particolare, vengono precisate le modalità e le procedure in base alle quali le operazioni di accertamento devono essere condotte.

Il **Titolo VI**, rubricato "*Mezzi di ricorso, sanzioni ed illeciti penali*", individua i mezzi di ricorso e il quadro sanzionatorio in caso di illecito trattamento dei dati personali. L'interessato può proporre reclamo al Garante che dovrà decidere entro nove mesi, salvo casi particolari per i quali viene prevista una proroga di tre mesi. È stata inoltre garantita la possibilità a chiunque di effettuare una segnalazione al Garante, da cui potranno scaturire eventuali provvedimenti. Viene poi concessa la possibilità di adire direttamente l'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei propri diritti. Tale scelta è alternativa ad ogni altra azione instaurata o da instaurarsi presso il Garante e la competenza è stabilita nel tribunale del luogo di residenza dell'interessato, sulla base delle più recenti pronunce giurisprudenziali, oppure in quello dove ha sede il titolare del trattamento. Si specifica tuttavia che è il Garante per la protezione dei dati personali l'unico soggetto abilitato ad adottare provvedimenti correttivi ed a irrogare sanzioni, a seguito di idoneo procedimento con garanzia dei diritti difensivi. Infine si sottolinea la rilevanza penale della produzione di dichiarazioni o atti falsi al Garante durante gli accertamenti o il procedimento così come della turbativa nell'esecuzione dei compiti o nell'esercizio dei poteri del Garante.

Quanto al contenuto specifico della Parte I, di seguito se ne illustrano i dettagli.

L'**articolo 1** rubricato "*Oggetto*", ribadisce i principi generali affermati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fin dall'articolo 1 della Carta medesima: il rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Si ribadisce così il sistema dei diritti e delle libertà fondamentali della persona nell'ordinamento italiano e nell'ordinamento europeo, non diversamente da quanto già disposto dagli articoli 1 e 2 del previgente codice. Tuttavia, con il richiamo all'articolo 1 del regolamento, si ricorda all'interprete la grande rilevanza che con la nuova disciplina assume la libera circolazione dei dati personali nell'Unione europea.

L'**articolo 2**, rubricato "*Finalità*", individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo. L'atto normativo è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Alla luce della tecnica legislativa adottata, le disposizioni del presente decreto dovranno quindi essere lette in combinato disposto con le disposizioni previste dal regolamento.

L'**articolo 3**, rubricato "*Autorità di controllo*", rappresenta l'attuazione a livello nazionale di quanto previsto dall'articolo 51 del regolamento. L'articolo individua nel Garante in materia di protezione personale, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'autorità di controllo nazionale, deputata alla sorveglianza dell'applicazione del regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche coinvolte nel trattamento di dati personali, nonché di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.

L'**articolo 4** detta specificazioni in merito alla "*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*", nell'esercizio dello spazio di discrezionalità previsto dall'articolo 6, 2 comma, del regolamento che lascia agli Stati membri la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni più specifiche con riguardo ai trattamenti necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

L'articolo si presenta come una riformulazione dell'articolo 19 del previgente codice in materia di protezione dei dati personali, il cui ambito di applicazione soggettivo viene esteso al fine di adeguarsi all'impostazione adottata dal regolamento. Nel regolamento, infatti, scompare la distinzione basata sulla natura pubblica o privata dei soggetti che trattano i dati, rilevando unicamente la finalità del trattamento perseguita, vale a dire se la finalità concerne un interesse pubblico o privato. L'articolo quindi deve intendersi applicabile ai soggetti che trattano i dati personali per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a prescindere dalla loro natura soggettiva.

L'articolo specifica la base giuridica individuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) del regolamento nel "diritto dello Stato membro", precisando che a livello nazionale tale base è costituita esclusivamente da una norma di legge o di regolamento.

Inoltre, vengono introdotte specifiche condizioni di legittimità per la comunicazione o diffusione di dati personali da parte di soggetti che effettuano trattamenti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. In particolare, si distinguono le condizioni di legittimità per la comunicazione dei dati personali a seconda che i trattamenti siano effettuati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, o per altre finalità. Nel primo caso, viene ammessa la comunicazione, anche in assenza di previsione legislativa o regolamentare, qualora la stessa sia necessaria allo svolgimento delle finalità istituzionali, previa comunicazione al Garante. La diffusione, invece, è ammessa unicamente se prevista in una norma di legge o di regolamento. In assenza di una norma definitoria nel regolamento, a fini di chiarezza terminologica l'articolo introduce specifiche definizioni di "comunicazione" e "diffusione", riprendendo quelle presenti nel codice in materia di protezione dei dati personali, adeguate alle modifiche normative del nuovo testo.

L'**articolo 5** affida al Garante per la protezione dei dati personali l'attività di promozione della sottoscrizione di "*Regole deontologiche*" negli ambiti in cui il regolamento riserva la materia agli Stati membri. In particolare, il regolamento prevede che il legislatore nazionale possa individuare disposizioni più specifiche, nonché determinare requisiti *ad hoc* relativamente a: a) trattamenti necessari per adempiere un obbligo legale; b) trattamenti necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; c) trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute; d) talune specifiche situazioni di trattamento, come ad esempio il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, il trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro e il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Tale disposizione trova in parte la propria *ratio* nella scelta di conservare le regole stabilite nei "Codici di deontologia e di buona condotta", previsti all'articolo 12 del previgente codice in materia di protezione dei dati personali, che sino ad oggi hanno costituito una rilevante fonte di riferimento per i settori a cui sono diretti. Sebbene si sia dunque preferito far sopravvivere tali *corpus* settoriali, non si è optato per una loro integrale trasposizione nel nuovo testo normativo, ritenendo piuttosto necessario un loro aggiornamento ed adeguamento alla luce del nuovo impianto normativo e dei progressi tecnico-scientifici. Per tale motivo, l'articolo in esame prevede che lo schema di regole deontologiche sia sottoposto ad una previa consultazione pubblica. Il dialogo con le parti, gli *stakeholder* e i settori direttamente interessati è essenziale al fine di elaborare regole condivisibili e stabilire modalità di attuazione che non risultino eccessivamente onerose ovvero inefficaci agli occhi degli operatori.

L'**articolo 6**, rubricato "*Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione*", rappresenta un esercizio di delega in materia riservata da parte del legislatore statale, chiamato a fissare la soglia minima di età ai fini della validità del consenso espresso dal minore. Si è dunque stabilito che il minore debba avere almeno quattordici anni al fine di prestare un valido consenso al trattamento dei propri dati. Tale disposizione è circoscritta ai trattamenti che vengono effettuati nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, vale a dire quei servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a

richiesta individuale di un destinatario. Si tratta ad esempio dei trattamenti di dati conseguenti all'iscrizione a *social network* o a servizi di messaggistica. La norma è dunque volta a tutelare il minore in quei contesti virtuali ove risulta maggiormente esposto a causa di una minore consapevolezza dei rischi insiti nella Rete. La disposizione, infatti, rende l'operatore consapevole del fatto che minori possono accedere ai servizi, e quindi richiede di apprestare le relative misure. All'infuori dell'ambito dei servizi della società dell'informazione, permane in ogni caso il limite dei diciotto anni per la prestazione di un valido consenso al trattamento dei dati personali.

L'**articolo 7** detta le condizioni richieste per il "*Trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante*" di categorie particolari di dati personali, specificando quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera g) del regolamento. In particolare, si precisa che il suddetto trattamento sia ammesso solo se previsto dal diritto dell'Unione europea o dal diritto nazionale. In quest'ultimo caso, la base giuridica è costituita esclusivamente da una disposizione di legge o di regolamento, che, oltre ad assicurare le condizioni di proporzionalità del trattamento, salvaguardia del diritto alla protezione dei dati e previsione di misure di salvaguardia appropriate per gli interessati, deve ulteriormente specificare i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante. Ferma restando la necessità che il trattamento sia individuato in una specifica disposizione di normativa, a fini di razionalizzazione e semplificazione, l'articolo riunisce in un elenco, non esaustivo, i trattamenti che possono ritenersi effettuati per motivi di rilevante interesse pubblico, in precedenza disseminati in molteplici disposizioni del previgente codice in materia di trattamento dei dati personali.

Infine, con riferimento al trattamento di dati genetici, biometrici e relativi alla salute, l'articolo opera un rinvio alle misure di garanzia di cui all'articolo 8.

L'**articolo 8**, rubricato "*Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*", attua la delega riservata dal regolamento agli ordinamenti nazionali in relazione ai trattamenti di dati genetici, biometrici e relativi alla salute. In particolare, viene previsto che il trattamento di queste particolari categorie di dati sia subordinato all'osservanza di misure di garanzia, stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento adottato con cadenza almeno biennale, a seguito di consultazione pubblica. Nell'adozione del provvedimento il Garante deve tenere in particolare considerazione, oltre alle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati, anche l'evoluzione tecnologica e scientifica del settore a cui tali misure sono rivolte, nonché l'interesse alla libera circolazione dei dati nel territorio europeo. Le misure di garanzia sono adottate tenendo in considerazione le specifiche finalità di trattamento in relazione a ciascuna delle categorie di dati e nel rispetto delle condizioni alternative di legittimità del trattamento, previste dall'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento. Dunque, per esempio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i) del regolamento, il consenso non è più richiesto se il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione

europea o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, o se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.

Con riferimento al trattamento dei dati genetici, viene tuttavia prevista la possibilità per il Garante di individuare il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato.

Le misure di garanzia disciplinate dal presente articolo dovrebbero presentare soprattutto un contenuto tecnico ed organizzativo, e dettare misure di sicurezza.

Le "autorizzazioni generali" di cui all'articolo 40 del previgente codice in materia di protezione dei dati personali non trovano invece inquadramento tra gli istituti disciplinati dal regolamento e sono mantenute per un periodo transitorio. Analogamente alle regole deontologiche, anche le misure di garanzia sono sottoposte ad una previa consultazione pubblica ai fini della loro approvazione. Viene infine specificato che ciascuna categoria di dati godrà di proprie misure *ad hoc* elaborate in relazione a specifiche finalità del trattamento.

Infine, l'articolo ribadisce il divieto di diffusione dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, come già previsto, seppur in maniera meno estesa, dall'articolo 26 del codice in materia di protezione dati personali.

L'**articolo 9** individua i "*Principi relativi al trattamento di dati personali inerenti a condanne penali e a reati*". La liceità di tale trattamento, ove non sia svolto sotto il controllo di un'autorità pubblica, è subordinata alla sussistenza di una disposizione di legge o di regolamento che lo autorizzi e che preveda al contempo garanzie appropriate per i diritti degli interessati. La *ratio* di tale disposizione è da rinvenire nella volontà di tutelare l'interessato da trattamenti particolarmente invasivi della propria *privacy*, considerate le finalità del trattamento e la tipologia dei dati. Una tutela effettiva può essere garantita solo dal vaglio di un'autorità pubblica, in grado di bilanciare gli interessi nazionali con quelli di riservatezza del singolo ovvero da un'espressa disposizione normativa contenente garanzie ulteriori, rispetto a quelle normalmente adottate, per la riservatezza dell'interessato.

L'**articolo 10** prevede l' "*Inutilizzabilità dei dati*" come conseguenza principale e diretta dell'eventuale trattamento illecito dei dati, riprendendo quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali. Unitamente alle sanzioni di natura amministrativa, tale previsione rappresenta una tutela *ex post* per il soggetto interessato i cui dati siano stati trattati in modo illecito.

L'**articolo 11** disciplina, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 23 del regolamento, le "*Limitazioni dei diritti dell'interessato*", per esigenze di tutela di interessi giuridici meritevole di particolare protezione. Nella specificazione di tali esigenze di tutela, si è fatto riferimento agli interessi giuridici già contemplati dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in ragione della loro rilevanza, della loro riconducibilità alle categorie di beni giuridici selezionati dall'articolo 23 e delle esigenze di protezione che legittimano – secondo un criterio di

gradualità – il ritardo, la limitazione e, in ultima istanza, l'esclusione dell'esercizio dei diritti dell'interessato.

Si prevede, quindi, che i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento non possano essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile del trattamento ovvero con reclamo, qualora possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto: agli interessi tutelati in base alle disposizioni vigenti in materia di riciclaggio o di sostegno alle vittime di richieste estorsive; all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta; alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Mentre nel caso di pregiudizio all'attività svolta da Commissioni parlamentari inquirenti, si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari o dalla fonte istitutiva della Commissione stessa (sia essa legge o atto parlamentare di rango non legislativo), negli altri casi si applica la disciplina di settore. Il comma 3 precisa, inoltre, in analogia con quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680, di cui all'AG 517, che in tali ultimi casi il ritardo, la limitazione o l'esclusione dell'esercizio del diritto siano disposti, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi giuridici protetti. Nei medesimi casi, inoltre, in analogia con quanto previsto dall'articolo 13 del decreto di cui al citato AG 517, i diritti dell'interessato possono essere esercitati mediante il Garante, il quale informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, rappresentandogli inoltre la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale. Della medesima possibilità anche il titolare deve rendere edotto l'interessato.

L'articolo 12, sotto la rubrica "*Limitazioni per ragioni di giustizia*" disciplina, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera f) del regolamento, le limitazioni dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, per esigenze di salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari, relativamente a dati trattati nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di governo autonomo delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, ovvero relativamente a trattamenti che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché relativamente alle attività ispettive su uffici giudiziari. Tali limitazioni non si applicano per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione dei procedimenti. La selezione delle ipotesi nelle quali i diritti degli interessati possono essere limitati si conforma, del resto, alla

definizione della nozione di “trattamenti effettuati per ragioni di giustizia” di cui all’articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Nei casi suddetti – in conformità alle disposizioni di settore, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 23 del regolamento- il ritardo, la limitazione o l’esclusione dell’esercizio del diritto sono disposti, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare l’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari. Nei medesimi casi, inoltre, in analogia con quanto previsto dall’articolo 11, i diritti dell’interessato possono essere esercitati mediante il Garante, il quale informa l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, rappresentandogli inoltre la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale. Della medesima possibilità anche il titolare deve rendere edotto l’interessato.

Il comma 5 rinvia, infine, a un decreto del Ministro della giustizia la previsione delle disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione dei principi del regolamento e del presente decreto nella materia civile.

L’articolo 13 disciplina il trattamento dei dati riguardanti le persone decedute, escluso dall’applicazione del regolamento e demandato alla normazione da parte degli Stati membri. Al fine di non introdurre disposizioni in contrasto con il diritto nazionale in materia successoria è previsto che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento concernenti persone decedute possano essere esercitati da chi ha un interesse proprio, da colui che agisce a tutela dell’interessato in qualità di suo mandatario o da colui che agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione. L’esercizio di tali diritti è limitato solo nei casi previsti dalla legge. Tuttavia, con riferimento ai servizi della società dell’informazione, l’esercizio di tali diritti può essere limitato, in tutto o in parte, anche a seguito della specifica dichiarazione resa dall’interessato al titolare del trattamento. Al pari del consenso al trattamento dei dati personali, la dichiarazione resa dall’interessato deve essere specifica, libera e informata, nonché revocabile e modificabile in ogni momento. Al fine di garantire un equo bilanciamento dei diritti, è stabilito che tale divieto non possa produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio dei diritti patrimoniali dei terzi derivanti dalla morte dell’interessato, nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

L’articolo 14, rubricato “*Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati*”, prevede il potere di titolare e responsabile, di delegare compiti e funzioni a persone fisiche che operano sotto la loro autorità e che, a tal fine, dovranno essere espressamente designati. Tale disposizione permette di mantenere le funzioni e i compiti assegnati a figure interne all’organizzazione che, ai sensi del previgente codice in materia di protezione dei dati personali ma in contrasto con il regolamento, potevano essere definiti, a seconda dei casi, responsabili o incaricati.

L’articolo 15, rubricato “*Trattamento che presenta rischi specifici per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico*”, attua quanto previsto dal regolamento in relazione alla possibilità per gli Stati membri di prescrivere che i titolari del trattamento consultino l’autorità di controllo, e ne ottengano l’autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento connesso all’esecuzione di

un compito di interesse pubblico. La norma in esame dispone infatti che i trattamenti, svolti per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse e che presentano rischi elevati, debbano previamente ottenere un'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali ai fini della loro legittimità. Tale disposizione sostituisce dunque l'istanza e la procedura di verifica preliminare che l'articolo 17 del previgente codice in materia di protezione dei dati personali richiedeva in relazione ai trattamenti che presentavano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato. Analogamente alla verifica preliminare, anche in costanza di tale autorizzazione preventiva, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

L'**articolo 16** individua l' "*Organismo di accreditamento nazionale*", previsto dall'articolo 43, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, nell'Ente Unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Si prevede tuttavia che l'esercizio diretto di tali funzioni possa essere assunto direttamente dallo stesso Garante con riferimento a una o più categorie di trattamenti.

Il **Titolo V**, rubricato "*Autorità di controllo indipendente*" individua l'autorità di controllo alla quale, nell'ordinamento nazionale, è affidato il compito di dare piena attuazione alle disposizioni del Regolamento e vigilare sulla loro corretta osservanza, disciplinandone le modalità di funzionamento anche secondo i principi e in armonia con le altre norme vigenti. Con le norme contenute nel Titolo si provvede a trasporre nel decreto legislativo i corrispondenti articoli contenuti nel Regolamento, operando gli opportuni adattamenti derivanti dalle novelle legislative introdotte in merito nel corso del tempo a partire dal decreto legislativo n. 196 del 2003, sulla base di quanto previsto dagli articoli da 51 a 59 del Regolamento medesimo.

Al fine di rispettare la delega, che richiede di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento, l'**articolo 17**, rubricato "*Garante per la protezione dei dati personali*" si limita a recepire gli opportuni aggiornamenti della disciplina riguardante l'autorità di controllo, identificato nel Garante medesimo, derivanti sia dalle riforme legislative via via intervenute, sia dal Regolamento, i cui articoli da 51 a 54, che richiedono al legislatore nazionale di assicurare con legge i meccanismi di istituzione, indipendenza, risorse e nomina dei componenti.

Al comma 1, viene chiarito che il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio, specificando che la struttura dell'organo collegiale, che è composto da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Vengono altresì stabiliti i criteri per la loro individuazione ai sensi degli articoli 53 e 54 del Regolamento. I componenti continuano a dover essere scelti tra persone che assicurano indipendenza e viene comunque precisato che i componenti medesimi debbano avere, come stabilito dal Regolamento, comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle discipline giuridiche e dell'informatica.

Al comma 2, riguardante le modalità di organizzazione interna del Collegio, non si registrano variazioni, per cui è previsto che i componenti eleggano nel loro ambito un presidente, il cui

voto prevale in caso di parità; essi sono tenuti altresì ad eleggere un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il comma 3, riguarda la durata del mandato che, originariamente, era di quattro anni rinnovabile per non più di una volta. La disposizione viene aggiornata opportunamente in considerazione dell'articolo 47-quater, comma 1, decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che ha fissato per tutte le autorità indipendenti la durata dell'incarico dei componenti nel termine di sette anni, non rinnovabile

Rimangono invece invariati gli ulteriori aspetti, già previsti, concernenti le cause di decadenza e incompatibilità dei componenti, nonché il dovere del segreto per le informazioni acquisite durante l'espletamento dell'incarico (commi 2, 3, 4), pienamente conformi agli articoli 53 e 54 del Regolamento e, quindi, ai criteri della legge di delegazione.

Il comma 5 prevede, come già stabilito nella previgente disciplina, che il presidente e i componenti al momento dell'accettazione della nomina sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; qualora siano professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

Nel quadro del processo di razionalizzazione delle autorità amministrative indipendenti, che esige una completa equiparazione del comparto, ormai giunta a conclusione al comma 6 viene esplicitato che l'indennità di funzione spettante al presidente e ai componenti del Collegio del Garante è equiparata, nel suo ammontare, a quanto previsto rispettivamente per il presidente e i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al fine di garantire nel tempo il principio di economicità e rispetto dei vincoli posti dalla finanza pubblica, si è ritenuto di introdurre un rinvio espresso ai limiti fissati dalla legislazione generale e comunque già pienamente applicati dal Garante. In particolare si precisa che l'indennità viene contenuta nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Tale limite - stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 - fissa in 240.000 euro annui il limite retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione (parametro, questo, già contenuto nell'attuale formulazione dell'art. 153, comma 6 del decreto legislativo n. 196 del 2003) da far valere, a decorrere dal 1° maggio 2014, quale livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 124 del 2017.

Il comma 8 stabilisce che alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui al successivo all'articolo 18, in coerenza con l'articolo 52, paragrafi 4 e 5, del Regolamento.

Nell'ottica di garantire l'integrità dell'azione amministrativa, anche in funzione anticorruptiva e per rafforzare i doveri di indipendenza e imparzialità sia del Collegio, sia del personale del Garante, il comma 9 prevede che il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per un periodo di almeno due anni successivi alla cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresi reclami, sanzioni, richieste di parere o interpellati. Vengono così fissati a livello legislativo i parametri di incompatibilità, anche susseguenti al termine dell'incarico o del servizio delle predette figure, fino ad ora regolati nel codice etico del Garante.

Sotto tali profili, l'**articolo 18**, sotto la rubrica "*Ufficio del Garante*", non registra variazioni, confermando che al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti sia l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, sia quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti, nonché altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente decreto.

L'**articolo 19**, nel disciplinare il "*Ruolo organico e personale*", riproduce il contenuto delle corrispondenti disposizioni previgenti, introducendo alcuni limitati aggiornamenti che sono frutto, per la maggior parte, di un opportuno recepimento di novelle legislative introdotte nel corso degli anni.

Dopo il comma 1, nel quale si conferma che il segretario generale ricopre il ruolo di vertice gerarchico dell'Ufficio, con il compito di coordinare l'attività dei dipartimenti e dei servizi e dei dirigenti, al comma 2, viene aggiornata la composizione numerica dell'organico, ora pari a 162 unità a seguito degli incrementi apportati, da ultimo, dall'articolo 29 della legge n. 167 del 2017 (Legge europea 2017). In ottemperanza all'articolo 52, paragrafo 5, del Regolamento - in base al quale l'autorità di controllo seleziona e dispone di proprio personale, soggetto alla direzione esclusiva della stessa autorità, e al fine di garantire buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, nonché forme di reclutamento trasparente - viene enfatizzato che l'accesso al ruolo organico del Garante, al grado iniziale delle qualifiche di funzionario, impiegato operativo o esecutivo, avviene esclusivamente tramite concorso pubblico, in un'ottica di valorizzazione del merito e della professionalità. Per la medesima ragione, si specifica che alla qualifica dirigenziale accedono i funzionari che abbiano maturato almeno otto anni di anzianità nella stessa qualifica, mediante prova selettiva per titoli ed esami, in modo da garantire che alle più alte responsabilità dell'Ufficio accedano persone che abbiano sviluppato una elevata esperienza ed acquisito le competenze necessarie anche a fronteggiare gli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dei dati personali dell'Unione europea. Il limite di otto anni viene ritenuto all'uopo congruo a fare maturare una adeguata professionalità, oltre ad essere

superiore ai alla durata temporale del Collegio, quindi funzionale all'esigenza di assicurare che in ogni caso tale avanzamento di carriera e l'ingresso avvengano nel corso del mandato di due differenti Collegi.

Nella medesima ottica, allo scopo di rispondere adeguatamente agli impegni derivanti dall'Unione europea e per governare in un settore dell'ordinamento in continua evoluzione, il comma 3 stabilisce che il Governo, in sede di predisposizione del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato annuale, provvede a integrare le risorse umane e finanziarie poste a disposizione del Garante, sulla base di una relazione motivata presentata dal Garante stesso sulle effettive necessità riscontrate ai fini del rispetto dell'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, tenendo conto dei limiti delle disponibilità di bilancio e degli equilibri generali della finanza pubblica. Tale disposizione, pur rimettendo a decisioni future del Parlamento, da assumersi in particolare in sede di approvazione della legge di bilancio, ed essendo sempre subordinato alle disponibilità finanziarie e agli equilibri generali della finanza pubblica, non comportando quindi alcun onere a carico della finanza, si ritiene possa costituire, allo stato attuale e tenuto conto dei vincoli finanziari che caratterizzano l'attuale contesto, una base utile ad integrare il citato articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento. ai sensi del quale l'autorità di controllo deve essere dotata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, nonché dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei poteri, compresi quelli stabiliti a livello sovranazionale. La disposizione rimette dunque ad eventuali decisioni future l'eventuale valutazione delle risorse attribuibili al Garante al fine di avvicinarsi, almeno in via programmatica, agli altri Stati membri dell'Unione europea che, al fine di dare adeguata applicazione al Regolamento, hanno notevolmente rafforzato l'organico e le risorse delle autorità di controllo nazionali.

Quanto all'organizzazione dell'Ufficio e del trattamento giuridico ed economico del personale, non si registrano variazioni, con l'eccezione di alcuni passaggi che vengono aggiornati, tenuto conto dell'evoluzione della normativa tempo per tempo intervenuta.

Il comma 4 viene integralmente mantenuto, in quanto già pienamente conforme ai più rigorosi principi di indipendenza fissati dal Regolamento, ribadendo che, con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dei poteri stabiliti dalla disciplina europea; la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche; la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Inoltre, la lettera *d*), del comma 4, viene riformulata atteso che il riferimento all'ottanta per cento è da ritenersi superato a seguito della ormai avvenuta razionalizzazione operata, da ultimo, dall' articolo 22, decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014. Con tale disposizione, infatti, è stato fra l'altro previsto che le autorità svolgano le procedure di reclutamento comuni del personale operativo e funzionariale, oltre a dover cooperare fra loro per lo svolgimento di servizi in comune, fra i quali la gestione delle risorse umane.

In relazione alla lettera e), del medesimo comma, essa viene parzialmente riformulata senza fare più riferimento per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione alle somme già versate nella contabilità speciale, in quanto si tratta di una precisazione non più attuale che era, invece, necessaria al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 196 del 2003, in quanto si passava proprio dalla contabilità speciale alla contabilità finanziaria autonoma, gestita sulla base di un proprio regolamento, ormai a distanza di oltre quindici anni risulta una disposizione priva di significato e obsoleta. Permane, come previsto dal Regolamento, la possibilità di richiedere diritti di segreteria per il rilascio dell'autorizzazione al titolare del trattamento, in quanto i costi non devono gravare solo sull'interessato.

Al comma 5 viene mantenuta la possibilità che l'Ufficio, anche in considerazione dell'elevata tecnicità dei compiti attribuiti al Garante, possa avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Inoltre, il comma 5, nella sua riformulazione, tiene conto di quanto previsto dall'articolo 4, commi 48 e 49, della legge n. 183 della 2011, ai sensi del quale al personale in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità amministrative indipendenti, non possono essere erogati, da parte delle predette Autorità, indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli.

Il comma 6, che prevedeva precedentemente la possibilità di assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità, si conforma ora all'art. 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che consente l'assunzione con contratto a tempo determinato di sole 8 unità.

Come già previsto in passato, i commi 7, 8 e 9 consentono, sempre in considerazione della complessità della materia di protezione dei dati personali, che il Garante possa avvalersi anche dell'opera di consulenti, sancendo per questi ultimi, così come per il personale addetto all'Ufficio l'obbligo del segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Viene, inoltre, ribadito che il personale dell'Ufficio addetto agli accertamenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo, nonché a quelli di cui agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62 del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Dal comma 7 viene espunto il riferimento alla remunerazione di eventuali consulenti secondo le vigenti tariffe professionali ovvero la loro assunzione con contratti a tempo determinato in modo da rispondere, oltre alle medesime motivazioni illustrate per le modifiche del comma 5, a quanto stabilito dall'art. 9 del decreto legge n. 1 del 2012, convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 27 del 2012, che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, motivo per cui viene espunta tale previsione, pur essendo naturalmente stabilito che si debba comunque procedere, nell'assegnazione di contratti di consulenza, previa opportuna indagine di mercato.

In relazione alle modifiche apportate al comma 10, riguardante il finanziamento del Garante, relative all'iscrizione di un apposito fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita Missione e programma di spesa, esse sono apportate in ragione del necessario adeguamento alle novità normative introdotte dall'articolo 25 (classificazione delle entrate e delle spese) della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 e dalla legge di bilancio n. 205 del 2017.

Per quanto riguarda gli **articoli 20 e 21**, disciplinanti rispettivamente i "*Compiti*" e i "*Poteri*" del Garante, poiché essi sono stabiliti dal Regolamento agli articoli 57 e 58, al fine di evitare duplicazioni, vengono pertanto espunti quelli disciplinati in tale sede; entrambi recano limitati interventi di aggiornamenti in armonia con i diversi compiti e poteri individuati con lo schema di decreto legislativo ed attribuiti al Garante in virtù dell'articolo 58, paragrafo 6, Regolamento, che consente agli Stati membri di attribuire ulteriori poteri all'Autorità di controllo, purché non ostino ai meccanismi di cooperazione e coerenza di cui al Capo VII del Regolamento.

In tale quadro, nel rispetto di tali vincoli, viene previsto, all'**articolo 20**, il compito controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico; di trattare i reclami presentati ai sensi del Regolamento, e delle disposizioni del presente decreto; promuovere la sottoscrizione regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 5; denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni; trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce (ciò in quanto si è ormai consolidata la prassi di presentare il documento nel mese di giugno, congiuntamente a tutte le altre autorità indipendenti).

Viene altresì previsto che il Garante assicuri la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al decreto legislativo e provveda altresì all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento. Vengono necessariamente aggiornati i riferimenti normativi concernenti la funzione di controllo o assistenza svolta dal Garante in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell'Unione europea; inoltre, per un opportuno coordinamento normativo, viene precisato che il parere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento - che ha introdotto la consultazione obbligatoria dell'Autorità di controllo sulla legislazione primaria - è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, così come viene esclusa la sua competenza per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 21, prevede che il Garante, in aggiunta ai poteri previsti da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, possa adottare linee guida non vincolanti, uno strumento già previsto in passato, con riferimento alle misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'art. 25 del Regolamento, nonché approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 3-bis del presente decreto.

La medesima disposizione consente, in analogia all'ordinamento previgente, di coinvolgere rappresentanti di un'altra autorità amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; di richiedere la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità amministrativa indipendente nazionale. E' previsto che il Garante pubblichi i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicità in Gazzetta ufficiale e i casi di oscuramento delle generalità degli interessati.

L'**articolo 22** concerne il "*Potere di agire e rappresentanza in giudizio*" e chiarisce che il Garante è in tal senso legittimato, qualora si renda necessario espletare delle azioni giudiziarie nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Viene altresì specificato che il Garante è ordinariamente rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato. Nell'ipotesi in cui quest'ultima non ne possa assumere il patrocinio, il Garante agisce in giudizio tramite proprio personale iscritto all'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici ovvero mediante avvocati del libero foro.

L'**articolo 23**, riguardante la "*Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti*" reca un necessario aggiornamento delle procedure che disciplinano l'attività istruttoria e di indagine del Garante, arrecando alcune modifiche di coordinamento normativo con il Regolamento.

Analogamente, l'**articolo 24**, rubricato "*Accertamenti*" contiene, quali elementi di novità, da un lato, la previsione già contenuta nel Regolamento che alle attività in questione possano prendere parte, se del caso, membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri dell'Unione Europea; dall'altro lato, che gli accertamenti possono altresì essere effettuati sulle reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on line, redigendo un apposito verbale in contraddittorio con le parti.

L'**articolo 25**, disciplinante le "*Modalità*" per espletare gli accertamenti viene modificato solo al comma 3, dove la figura dell'incaricato del trattamento, non più prevista dal Regolamento, viene sostituita con quelle delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile di cui all'articolo 4 del Regolamento medesimo e delle persone espressamente designate ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto.

I *“Particolari accertamenti”* di cui all'**articolo 26**, già esercitabili in relazione ai trattamenti effettuati in ambito giudiziario, di polizia e di difesa e sicurezza dello Stato, riprendono pressoché integralmente il contenuto dell'articolo 160 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Le sole modifiche rispetto a tale ultimo articolo concernono- oltre ad ovvi aspetti di coordinamento normativo con il resto del decreto e con le norme del Regolamento- la soppressione del riferimento agli accertamenti da svolgere nei riguardi degli uffici giudiziari, in ragione della prevista esclusione della competenza del Garante in ordine ai trattamenti svolti da parte dell'autorità giudiziaria, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, e da parte di forze di polizia, con la conseguente limitazione dell'ambito di applicazione della disposizione in esame ai soli trattamenti svolti per fini di difesa o sicurezza nazionale.

L'**articolo 27**, rubricato *“Reclamo al Garante”*, come in precedenza, stabilisce che l'interessato può rivolgersi al Garante con tale strumento, ora previsto ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento. Il reclamo viene quindi individuato come un'unica forma di tutela amministrativa dell'interessato dinanzi al Garante quale autorità di controllo, in linea con quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento. Viene meno l'esigenza di mantenimento del ricorso al Garante come specifico strumento di tutela dei diritti dell'interessato (accesso, rettifica, cancellazione, ecc. ai sensi degli artt. 7 ss. del Codice), con conseguente abrogazione degli articoli 145-151 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (il ricorso presuppone, peraltro, l'interpello preventivo del titolare, non previsto come requisito preliminare per il reclamo, e presenta profili di difficile conciliazione con il meccanismo di *“sportello unico”* di cui agli articoli 56, 60 e seguenti del Regolamento, riferiti ai trattamenti transfrontalieri di dati personali). Tali diritti sono ora adeguatamente salvaguardati mediante il reclamo, posto che il Regolamento prevede l'applicabilità anche di rilevanti sanzioni pecuniarie in caso di loro violazione.

Il procedimento per la *“Proposizione del reclamo”*, è disciplinato all'**articolo 28**, che non reca modifiche rilevanti, se non quelle di opportuno coordinamento con le disposizioni del Regolamento.

L'**articolo 29**, sotto la rubrica *“Decisione del reclamo”*, detta le fasi procedurali per definire l'istruttoria relativa al reclamo, individuando i termini per la relativa conclusione che tengono conto anche dell'eventuale attivazione del meccanismo di cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento.

Con tali articoli 28 e 29 vengono sostanzialmente confermate le previsioni del Codice riguardo alla proposizione e decisione del reclamo, con un loro allineamento alle disposizioni del Regolamento per quanto concerne, da un lato, la possibilità per l'interessato di dare mandato per la presentazione del reclamo ad organizzazioni od associazioni no profit (articolo. 80), che sono stati individuati nei c.d. enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (v. articolo 1, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2016), e, da un altro lato, l'obbligo per il

Garante di informare l'interessato sullo stato o esito del reclamo entro tre mesi dalla data di presentazione, in conformità al considerando 141 ed all'articolo 77, paragrafo 2, del Regolamento.

L'**articolo 30** mantiene, sotto la rubrica "*Segnalazioni*", lo strumento della segnalazione, già previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo n. 196 del 2003, come ulteriore forma di tutela amministrativa comunque attivabile da soggetti diversi dall'interessato al fine di portare all'attenzione e richiedere l'intervento del Garante in relazione a vicende anche a carattere collettivo e sociale, concernenti possibili violazioni della disciplina sulla protezione dati

L'**articolo 31**, rubricato "*Tutela alternativa*", atteso che gli articoli artt. 77 e 79 del Regolamento lasciano impregiudicata la possibilità di avvalersi di ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, conferma la rimessione della scelta all'interessato di proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, salvaguardando la regola dell'alternatività della tutela giurisdizionale con quella innanzi al Garante. Ciò solo laddove proposti per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, al fine di evitare, in tali ipotesi, una duplicazione di procedimenti con il rischio, in caso di impugnazione della decisione del Garante sul reclamo, di un potenziale conflitto di "giudicati".

L'**articolo 32**, riguardante la "*Autorità giudiziaria ordinaria*", viene conservata la disposizione relativa all'attribuzione all'Autorità giudiziaria ordinaria della competenza su tutte le controversie in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo Regolamento, in quanto compatibile con gli articoli 78 e 79 del Regolamento in materia di ricorso giurisdizionale nei confronti sia dell'autorità di controllo, sia del titolare o responsabile del trattamento.

L'**articolo 33**, sotto la rubrica "*Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150*" disciplina e chiarisce, sotto il profilo strettamente procedurale, l'iter per dirimere le controversie previste dall'articolo 32 del decreto legislativo. Si è dunque proceduto, per ragioni di coordinamento, alla riformulazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011 sulle suddette controversie in materia di protezione dei dati personali in modo da avere in tale ambito una disciplina completa del ricorso giurisdizionale previsto dal Regolamento. Al riguardo, si evidenzia che, pur mantenendo la competenza del tribunale del luogo in cui risiede o ha la sede il titolare o il responsabile del trattamento, è stata prevista, in alternativa, la competenza anche del luogo in cui ha la residenza l'interessato, ove si tratti di un consumatore. Anche per i ricorsi giurisdizionali viene confermato il diritto dell'interessato di conferire mandato ad enti del terzo settore, come per il reclamo, ai sensi dell'art. 80, paragrafo 1, del Regolamento.

L'**articolo 34** concerne il "*Procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e delle sanzioni amministrative*" e individua nel Garante l'organo competente ad adottare i provvedimenti

correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonché ad irrogare le sanzioni amministrative.

Il procedimento sanzionatorio viene disciplinato in dettaglio, stabilendo - come già previsto della disciplina precedente e in armonia con il Regolamento nonché con i principi dell'ordinamento - che possa essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, comma 1 del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.

Ai commi 2 e 3, viene stabilito che il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni viene avviato qualora gli elementi acquisiti configurino una o più violazioni, comunicando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, i quali possono inviare al Garante scritti difensivi o documenti e chiedere di essere sentito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Al comma 4 vengono opportunamente specificate le disposizioni ritenute applicabili della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre alle disposizioni del decreto legislativo la cui violazione è sanzionata amministrativamente, precisando che le sanzioni di cui all'art. 83 del Regolamento si applicano altresì alle violazioni delle disposizioni, nonché delle misure di cui all'art. 4, comma 1, e 10, comma 1, del presente decreto

Il comma 5 introduce un meccanismo premiale analogo al pagamento in misura ridotta previsto dalla legge n. 689 del 1981, consentendo che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso il trasgressore e gli obbligati in solido possano definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante e mediante il pagamento di un importo pari a metà della sanzione irrogata.

Come in passato, è previsto, al comma 6, che con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Garante definisca le modalità del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni ed i relativi termini.

Per quanto riguarda le violazioni della disciplina aventi rilevanza penale, quelle già contemplate nella precedente normativa vengono abrogate: tale opera di vasta depenalizzazione viene effettuata in ragione della forte dissuasività esercitata dalle sanzioni amministrative alla luce dell'articolo 83 del Regolamento. Residuano quelle condotte che, per l'impatto particolarmente lesivo che possono esercitare sull'attività del Garante, assurgono a fattispecie penalmente rilevanti. L'**articolo 35**, rubricato "*Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante*", sancisce quindi la punibilità, con la reclusione da sei mesi a tre anni, i soggetti che, nei procedimenti davanti al Garante, dichiarano o attestano il falso. La disposizione viene integrata tramite l'inserimento di un secondo comma, con la previsione della sanzione della reclusione fino ad un anno a carico di chi cagiona intenzionalmente una interruzione o turba la regolarità dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante medesimo.

La **Parte II** contiene “*Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri*” e, nel **Titolo I**, l’**articolo 36**, rubricato “*Base giuridica*” specifica che le relative disposizioni sono stabilite in attuazione dell’articolo 6, paragrafo 2, nonché dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento.

Nel **Titolo II** l’**articolo 37** “*Notizie o immagini relative a minori*”, riproduce, senza sostanziali modifiche o integrazioni, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003, che sancisce il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore.

L’**articolo 38** sui “*Dati identificativi degli interessati*”, riguardante il trattamento di dati identificativi contenuti in sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado in caso di loro riproduzione, ricalca pressoché pedissequamente la norma previgente, se non per l’espunzione della precisazione della sua applicazione solo ai casi di divulgazione per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici, consentendo in tal modo la sua applicazione anche ad altre ipotesi di riproduzione di sentenze e documenti.

Il **Titolo III**, rubricato “*Difesa e sicurezza dello Stato*”, è composto da un solo **articolo 39** a sua volta rubricato “*Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa*”. La disposizione disciplina il trattamento di dati personali svolto per fini di difesa o sicurezza nazionale, attualmente regolato dall’articolo 58 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Sebbene la materia non rientri nell’ambito di applicazione del Regolamento (né, parimenti della direttiva (UE) 2016/680), la necessità di disciplinare anche tale settore deriva dalla disposta abrogazione dei parametri normativi cui l’articolo 58 si riferisce con rinvio meramente formale, con il conseguente svuotamento del relativo contenuto normativo.

Nel disciplinare tale profilo, si è dunque, in questa sede, prevista l’applicabilità di alcune delle norme di cui al decreto legislativo di recepimento della citata direttiva 2016/680 (AG 517), in ragione dell’affinità di materia trattata (essendo la materia della prevenzione dei reati ricompresa nell’ambito applicativo della direttiva), ritenute compatibili con le peculiarità del settore, al fine di realizzare un compiuto bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali dei cittadini e le esigenze di tutela della difesa e della sicurezza dello Stato.

Riprendendo, in tal senso, il modello generale di cui all’articolo 58 citato, il comma 1 rende applicabili, ai trattamenti di dati personali svolto dagli Organismi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché a quelli effettuati su dati coperti da segreto di Stato, in quanto compatibili, le norme dell’AG 517 relative alle definizioni, ai principi applicabili, alla conservazione e verifica della qualità dei dati, alle particolari categorie di dati personali, agli obblighi del titolare ad eccezione della valutazione d’impatto, alle comunicazioni da svolgere in caso di *data breach*, ai poteri del Garante, alla responsabilità risarcitoria e alle sanzioni amministrative e penali.

Rispetto ai trattamenti svolti per fini di difesa o sicurezza dello Stato da soggetti pubblici diversi dagli Organismi, si applicano le norme suddette unitamente a quelle sulla valutazione d'impatto e sulla consultazione preventiva del Garante.

Il comma 3 rinvia, infine, a specifici regolamenti adottati secondo la procedura sancita dall'articolo 43 della legge n. 124 del 2007 (con il relativo coinvolgimento del Copasir), la precisazione delle modalità di applicazione delle citate disposizioni, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile o espressamente designate, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.

Il **Titolo IV**, sotto la rubrica "*Trattamento di dati personali in ambito sanitario*" contiene una serie di disposizioni in tale materia.

Riguarda il trattamento dei dati personali effettuato per perseguire finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività, che deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del Regolamento, dell'articolo 4 del presente decreto, e nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.

Gli **articoli da 40 a 47** ricompresi in tale Titolo riproducono, senza sostanziali modifiche o integrazioni, se non alcuni dettati da un opportuno aggiornamento dei riferimenti normativi, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, con limitati adeguamenti sul piano sistematico: in particolare, viene espunto ogni riferimento al consenso, che non costituisce più un requisito di liceità del trattamento alla luce dell'articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento, mentre sono conservate le modalità particolari per rendere agli interessati, anche in forma semplificata, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

Il **Titolo V** riguarda taluni peculiari "*Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico*" che, nonostante la loro diversificazione, sono stati ivi raggruppati per esigenze di sistematicità, e vengono sostanzialmente riprodotti con riferimento ai "*Sinistri*" di cui all'**articolo 49**, e al "*Trattamento di dati relativi a studenti*" di cui all'**articolo 50**, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche al settore delle università pubbliche e private, in modo da rimediare alla originaria asimmetria rinvenibile nella tutela tra gli studenti delle istituzioni scolastiche e di quelle universitarie.

La **Parte III** racchiude i "*Trattamenti di cui al Capo IX del Regolamento recante disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento*".

In relazione agli **articoli da 51 a 54** concernenti i trattamenti effettuati per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero, la disciplina rimane invariata, salvo gli adeguamenti del dettato normativo all'articolo 5 del decreto legislativo derivanti dalle clausole di flessibilità presenti nel Regolamento in base alle quali ha previsto l'adozione di regole deontologiche nel segno della continuità con i codici di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in quei soli ambiti (v. articoli da 85 a 91 di cui al Capo IX Regolamento, in combinato disposto con gli articoli 6, paragrafo 2, e 23, paragrafo 2) nei quali è consentito allo Stato membro "*mantenere o introdurre disposizioni più specifiche e ... altre misure*

atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al Capo IX". I predetti articoli, in continuità con il decreto legislativo n. 196 del 2003, stabiliscono che ai trattamenti in esame non trovano applicazione talune misure, oggetto di specifica indicazione, poste a protezione dei dati .

Il **Titolo II** disciplina la materia del trattamento e dell'accesso del pubblico ad atti e documenti amministrativi, oggetto di "riserva" normativa in ambito nazionale in ragione della specificità del settore e dell'interesse pubblico sotteso (cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera e, e 2, e 86 del Regolamento).

Gli **articoli 55 e 56** ricalcano pressoché pedissequamente le omologhe disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 (articoli 59 e 60) concernenti il "raccordo" della normativa in materia di accesso a documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241 del 1990 con le regole e i principi in materia di protezione dei dati personali, al fine di realizzare un equo bilanciamento fra i diritti dell'istante e la tutela della riservatezza del terzo i cui dati compaiono nella documentazione cui si chiede di accedere; e ciò anche rispetto a categorie particolari di dati (i dati "sensibili" e "giudiziari" del decreto legislativo n. 196 del 2003 di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento).

Per evidenti esigenze di armonizzazione normativa, in base al secondo comma dell'articolo 55 (*Accesso a documenti amministrativi e accesso civico*), nei medesimi termini di quanto previsto per l'accesso ai documenti di cui alla legge n. 241 del 1990 anche l'esercizio del diritto di "accesso civico" resta disciplinato quanto a presupposti, modalità e limiti dalla specifica normativa (decreto legislativo n. 33 del 2013).

I trattamenti effettuati in applicazione della disciplina dell'accesso a documenti amministrativi restano necessari per motivi di interesse pubblico rilevante e sono perciò consentiti anche con riguardo a dati particolari (cfr. articolo 7, comma 2, lettera a), in relazione all'articolo 59, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 196 del 2003).

Quanto alla disciplina dell'accesso a documenti recanti dati di particolare delicatezza (c.d. "pari rango") essa rimane inalterata e si prevede la sua applicazione oltre che ai dati relativi alla salute e alla vita sessuale (come nell'articolo 60 del decreto legislativo n. 196 del 2003) anche ai dati genetici e a quelli relativi all'orientamento sessuale della persona di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Infine, sostanzialmente inalterato rispetto alla corrispondente disposizione del decreto legislativo n. 196 del 2003 è pure il disposto dell'**articolo 57** che disciplina in dettaglio la promozione da parte del Garante, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici (già articolo 61 del decreto legislativo n. 196 del 2003).

Il **Titolo III** disciplina la materia del trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro, oggetto di "riserva" normativa in ambito nazionale in ragione della specificità del settore.

L'articolo 88 del Regolamento, infatti, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, consente agli Stati membri di legiferare in tale materia introducendo *"norme più specifiche"* per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per talune finalità riconducibili alla gestione del rapporto di lavoro, a condizione che tali misure assicurino garanzie per gli interessati e siano volte alla salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati.

A ciò si aggiunga che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento autorizza il trattamento di dati particolari dell'interessato (i "dati sensibili" secondo la locuzione adoperata dal decreto legislativo n. 196 del 2003) in materia di lavoro, sicurezza e protezione sociale sulla base del diritto interno degli Stati membri che preveda *"garanzie appropriate per i diritti fondamentali"* dell'interessato, cioè del lavoratore in questo caso.

In tale cornice si colloca – nel **Capo I** dedicato ai profili generali - l'**articolo 58** del decreto (*"Misure di garanzia in materia di lavoro"*), il quale –nel rispetto di quanto stabilito dai citati articoli del Regolamento – prevede che il Garante possa adottare misure e accorgimenti, anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, al fine di individuare garanzie specifiche per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dei rapporti di lavoro, con riferimento anche alla trasparenza del trattamento, al trasferimento dei dati personali "infra-gruppo" imprenditoriale e ai sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.

I successivi **articoli da 59 a 63** riproducono pressoché pedissequamente le omologhe disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 (articoli 13, comma 5-*bis*, 24, comma 1, lettera i-*bis*, 26, comma 3, lettera b-*bis* e 111-116).

L'**articolo 59** disciplina in dettaglio la promozione da parte del Garante, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici e privati nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.

L'**articolo 60**, come già le corrispondenti norme sopra citate del decreto legislativo n. 196 del 2003, prevede che non sia necessario rendere le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento e acquisire il consenso dell'interessato in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro (fermo restando che dovranno comunque essere fornite al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum).

Nel **Capo II** (*"Trattamenti di dati riguardanti prestatori di lavoro"*) troviamo innanzitutto l'**articolo 61** (*"Raccolta di dati, pertinenza e garanzie in materia di controllo a distanza"*) il quale riproduce il contenuto degli articoli 113 e 114 del decreto legislativo n. 196 del 2003, confermando il rinvio all'applicazione degli articoli 4 e 8 della legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) - in tema di controlli a distanza e divieto per il datore di lavoro di svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose e sindacali dei lavoratori - e alla relativa sanzione penale, prevista

nell'articolo 171 del decreto legislativo n. 196 del 2003; sotto tale profilo si registra il doveroso aggiornamento della disposizione con il rinvio all'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che ha esteso il divieto di indagini sulle opinioni anche alle agenzie di lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati.

L'**articolo 62** (*"Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico"*) riproduce il disposto dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 196 del 2003, concernente la tutela della personalità e della libertà morale del lavoratore che effettua la prestazione lavorativa a distanza (c.d. "telelavoro") e la disciplina del lavoro domestico. La disposizione è aggiornata con riferimento anche alla recente disciplina del "lavoro agile" di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.

Infine, chiude il Titolo (quale unica norma del *Capo III- Istituti di patronato e di assistenza sociale*) l'**articolo 63** (*"Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato"*) che riproduce pedissequamente l'articolo 116 del decreto legislativo n. 196 del 2003. La disposizione stabilisce che per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato dall'interessato; e ciò sulla base di apposite convenzioni tra gli istituti di patronato e gli enti eroganti le prestazioni.

Per quanto riguarda gli **articoli da 64 a 77**, ricompresi nel **Titolo IV** disciplinante i *"Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici"*, per tali specifici settori si registra una sostanziale riproduzione delle corrispondenti norme previgenti, con l'eccezione di alcuni adeguamenti riguardanti l'adozione di regole deontologiche.

Più in particolare, il **Capo I** contiene disposizioni comuni al trattamento di dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, già disciplinato dal decreto legislativo n. 196 del 2003. Rispetto alla disciplina previgente non sono state apportate modificazioni sostanziali. Nondimeno, per evidenti esigenze di armonizzazione normativa, le relative disposizioni sono state adeguate al dettato del Regolamento, dando, in particolare, rilievo autonomo ai trattamenti di dati effettuati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, rispetto a quelli svolti a fini di ricerca storica e accanto ai trattamenti posti in essere per finalità statistiche e di ricerca scientifica.

L'**articolo 65**, rubricato *"Durata del trattamento"* replica le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 sulla durata dei trattamenti svolti per le predette finalità, disponendo che questi possono essere effettuati anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e che i dati personali per i quali è cessato il trattamento possono essere conservati o ceduti ad altri titolare, in conformità alle garanzie fissate dal Regolamento.

L'**articolo 66** sotto la rubrica *"Dati relativi ad attività di studio e di ricerca"* riproduce il disposto dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico, specificando che restano fermi i diritti dell'interessato di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento.

Il **Capo II** contiene le disposizioni riguardanti il trattamento di dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, in ordine alle quali non si riscontrano specifici interventi di sostanziale modifica rispetto alla disciplina del decreto legislativo n. 196 del 2003, fatta salva l'estensione al trattamento di dati personali svolti per finalità di archiviazione nel pubblico interesse delle regole previgenti in materia di ricerca storica, in ragione dell'autonomo rilievo che il Regolamento dedica a tali trattamenti.

In particolare, l'**articolo 68** sulle "*Regole deontologiche*" riproduce le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 relative alla promozione in tali settori di apposite regole deontologiche volte ad individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati, prevedendo in particolare, che tali regole possano anche stabilire particolari procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato, quando ciò sia appropriato alla luce delle specifiche finalità del trattamento, in linea con il regime di favore accordato dal Regolamento a tali trattamenti.

L'**articolo 69**, riguardante la "*Consultazione di documenti conservati in archivi*" riprende le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 sulla consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato o in quelli storici degli enti pubblici ovvero in archivi privati, aggiornandole alla disciplina vigente in materia di beni culturali e ambientali.

Il **Capo III** contiene le disposizioni riguardanti il trattamento di dati personali effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica

In ordine a tali trattamenti, l'**articolo 71**, rubricato "*Modalità di trattamento*" conferma le disposizioni previgenti volte a semplificare le modalità con cui è possibile rendere all'interessato l'informativa sul trattamento dei dati personali, adeguandole alle previsioni del Regolamento. In particolare, sancisce che l'informativa non è dovuta in relazione al trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto a dati originariamente raccolti per altri scopi, quando richiederebbe uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, purché siano, però, adottate idonee forme di pubblicità alternative, individuate dalle rispettive regole deontologiche.

L'**articolo 72**, rubricato "*Regole deontologiche*" conferma le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 relative alla promozione in tali settori di apposite regole deontologiche volte ad individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati. In armonia con il Regolamento e con i principi contenuti nelle pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia, si prevede, tra l'altro, che le predette regole possano specificare le garanzie da osservare nei casi in cui si possa prescindere dal consenso degli interessati, nonché le particolari procedure per l'esercizio dei diritti dei medesimi interessati.

L'**articolo 73**, relativo al "*Trattamento di categorie particolari di dati personali*" ricalca le norme previgenti sulle modalità semplificate per la raccolta del consenso dell'interessato, qualora il trattamento a fini statistici e di ricerca scientifica abbia ad oggetto le categorie particolari di dati personali previste dal Regolamento.

L'**articolo 74**, sotto la rubrica "*Sistema statistico nazionale*", riproduce le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistan, rinviando alla relativa disciplina di settore.

L'**articolo 76**, relativo alla "*Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica*", conferma le norme previgenti sul trattamento di dati relativi alla salute per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, apportandovi alcuni mirati interventi di adeguamento alle previsioni del Regolamento, anche attraverso la valorizzazione dell'istituto della valutazione d'impatto. La disposizione specifica in particolare che il trattamento può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato, quando la ricerca è effettuata in base a norme di legge o di regolamento conformi ai requisiti del Regolamento, ivi incluso il caso in cui questa rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria, a condizione che venga condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. La possibilità di trattare i dati dell'interessato senza il suo consenso è prevista anche nell'ipotesi in cui informare gli interessati non sia possibile, o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di pregiudicare gravemente il conseguimento degli scopi della ricerca, e il programma di ricerca sia oggetto di parere favorevole del competente comitato etico e sia, altresì, sottoposto alla consultazione preventiva del Garante o autorizzato, anche attraverso atti a valenza generale, dall'Autorità.

L'**articolo 77**, rubricato "*Riutilizzo dei dati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici*", apporta taluni necessari adattamenti sul piano sistematico alle disposizioni sul riutilizzo dei dati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici introdotte dall'art. 28 della legge europea (legge 20 novembre 2017, n. 167), adeguandole ai principi del Regolamento. In particolare, si precisa che il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici, può essere autorizzato dal Garante, quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, in conformità all'articolo 89 del Regolamento, tra le quali forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati. I termini per la decisione del Garante sono fissati in quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.

La **Parte IV**, rubricata "*Servizi di comunicazione elettronica*", riproduce quasi integralmente le norme di cui al Titolo X del decreto legislativo n. 196 del 2013, tranne che per alcune modifiche di coordinamento con il resto del decreto, nonché con il Regolamento e le novelle legislative intervenute *medio tempore* in materia, delineando i confini della materia, che, a norma dell'articolo 95 del Regolamento, restano determinati, nell'ordinamento nazionale, alle disposizioni già adottate in attuazione della Direttiva 2002/58/CE, come specificato dall'**articolo 78**.

L'**articolo 79**, rubricato "*Servizi interessati e definizioni*", delinea il perimetro applicativo delle disposizioni che seguono, stabilendo che esse riguardano il trattamento dei dati personali

connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione. La disposizione ripropone, altresì, le definizioni già contenute nel decreto legislativo n. 196 del 2003 al fine di facilitare la corretta applicazione delle previsioni in materia.

L'**articolo 80**, sotto la rubrica "*Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente*", conferma il divieto dell'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, a fini di archiviazione di informazioni o di monitoraggio delle operazioni effettuate dall'utente medesimo.

L'**articolo 81**, concernente i "*Dati relativi al traffico*", come rubricato, e individua il periodo di tempo entro il quale il fornitore può trattare i dati strettamente necessari per la fatturazione, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento (non superiore a sei mesi, salvo in caso di contestazione). Viene nuovamente previsto che il consenso espresso dall'abbonato o dall'utente al trattamento dei dati personali a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, può essere revocato in ogni momento. Fatti salvi gli opportuni interventi di coordinamento con il Regolamento, il comma 4 sancisce la già prevista specifica garanzia di trasparenza per l'abbonato o per l'utente, precisando che nel fornire le informazioni, il fornitore del servizio, in relazione ai trattamenti appena descritti, deve informare espressamente l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata dei medesimi trattamenti, restringendo la possibilità di effettuare il trattamento dei dati di traffico, esclusivamente da parte di persona autorizzata o designata, a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto.

L'**articolo 82** riguarda le modalità di documentazione dei dati di traffico ai fini della "*Fatturazione dettagliata*" stabilendo, come già previsto ai sensi della corrispondente disposizione del decreto legislativo n. 196 del 2003, che il fornitore del servizio è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente e in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate. L'articolo conferma ancora la previsione del "mascheramento" sulle fatture delle ultime tre cifre dei numeri chiamati, ma in linea con il progressivo adeguamento dei fornitori alle previsioni di matrice europea, a seguito dell'ampia diffusione nel nostro Paese dei mezzi di pagamento alternativi, prevede che il Garante, accertata l'effettiva disponibilità di tali mezzi, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni. Per i casi in cui si adotti il "mascheramento", l'articolo precisa che l'abbonato può richiedere la comunicazione "in chiaro" dei numeri chiamati per esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di determinati addebiti o di periodi limitati.

L'**articolo 83**, rubricato "*Identificazione della linea*" riproduce le previgenti disposizioni riguardanti la possibilità di impedire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata sia per il contraente chiamante, sia per il contraente chiamato.

L'**articolo 84**, sotto la rubrica "*Dati relativi all'ubicazione*", non modifica la previgente disciplina che dava attuazione alla direttiva 2002/58/CE, prevedendo che i dati relativi all'ubicazione dell'abbonato o dell'utente se tali dati sono diversi da quelli relativi al traffico e sono effettivamente oggetto di trattamento, nei limiti in cui l'attuale tecnologia lo consenta, essi possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, anche in questo caso revocabile in ogni momento. Gli stessi soggetti conservano, inoltre, il diritto di richiedere l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati. Anche tale norma prevede, a fini di trasparenza, uno specifico onere informativo per il fornitore del servizio in relazione alla natura dei dati, agli scopi e alla durata del trattamento, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione di un servizio a valore aggiunto.

L'**articolo 85**, rubricato "*Chiamate di disturbo e di emergenza*", come nella previgente disciplina, precisa, in relazione alle chiamate di disturbo, che la richiesta di rendere temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di conservare i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica deve essere inoltrata comunque in forma scritta entro quarantotto ore e non più entro ventiquattro ore, termine apparso, in sede applicativa, troppo stringente per l'abbonato; che i dati conservati possono essere comunicati all'abbonato che dichiara di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per quanto riguarda le chiamate di emergenza, la norma precisa che i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'**articolo 86**, sul "*Trasferimento automatico della chiamata*" non modifica la previsione ai sensi della quale il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad adottare le misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

L'**articolo 87**, sugli "*Elenchi di contraenti*" conferma l'assetto secondo il quale le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, sono individuate dal Garante con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Viene precisato, inoltre, che il provvedimento individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui agli articoli 17, paragrafo 1, lettera c), e 21, paragrafo 2, Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il

trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

Le restanti disposizioni non registrano modifiche rispetto al passato; rilevano gli **articoli 88 e 93**, rubricati rispettivamente "*Comunicazioni indesiderate*" e "*Informazioni a contraenti e utenti*" - che disciplinano ognuno le modalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, nonché l'obbligo del fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, del contraente e dello stesso utente di informare circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti terzi - riprendono pressoché integralmente il contenuto degli articoli 130 e 131 del decreto legislativo n. 196 del 2003, le sole modifiche rispetto a tali ultimi articoli concernono gli aspetti di coordinamento normativo con il resto del decreto e con le norme del Regolamento.

La mancata modifica di tali articoli è dovuta al fatto che tali disposizioni sono la trasposizione nel diritto interno della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 – attualmente vigente - relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

L'**articolo 90** disciplina la "*Conservazione dei dati di traffico per altre finalità*", prevedendo rispettivamente un termine di 24 e 12 mesi per finalità di accertamento e repressione di reati.

Anche tale disposizione ricalca quasi integralmente – tranne per le modifiche di coordinamento con il resto del decreto- il contenuto dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Essa tiene conto della recente la modifica introdotta dall'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*".

La suddetta legge come noto ha previsto una deroga all'articolo 132, commi 1 ed 1-bis del decreto legislativo n. 196 del 2003, prevedendo in attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e al fine di garantire strumenti di indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'estensione del termine di conservazione dei dati di traffico, fino a settantadue mesi.

L'**articolo 91**, sotto la rubrica "*Procedure istituite dai fornitori*" prevede e disciplina l'obbligo per i fornitori di dotarsi di specifiche procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.

Neanche questa disposizione ha subito modifiche, ricalcando quanto previsto nell'art. 132-*bis*, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

L'articolo 92 sulla "*Sicurezza del trattamento*" introduce, in linea con quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento, una nuova disposizione che si applica ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, secondo cui questi ultimi devono adottare, in attuazione del principio di integrità e riservatezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, e se del caso di concerto con i fornitori dei servizi di rete, misure tecniche, organizzative e di sicurezza adeguate al rischio esistente.

L'articolo 93, rubricato "*Informazioni a contraenti e utenti*", in linea con l'approccio basato sul rischio presente nel nuovo Regolamento, introduce una disposizione, nuova rispetto al decreto legislativo n. 196 del 2003, nella quale viene previsto il principio secondo cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad informare abbonati e utenti, ove possibile, sull'esistenza di un rischio di violazione della sicurezza della rete e, in alcuni casi, indicando i possibili rimedi. L'articolo prevede, inoltre, che le medesime informazioni siano rese anche al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La **Parte V** è dedicata alle "*Disposizioni transitorie e finali*".

L'articolo 94, rubricato "*Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali*", introduce l'ammissione al pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale previsto per la violazione contestata in sede amministrativa (pari alla somma che conseguirebbe all'applicazione della diminuzione del fatto di minore gravità di cui all'articolo 164-*bis*, comma 1 del decreto legislativo n. 196 del 2003), per i procedimenti inerenti gli illeciti amministrativi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stata adottata la relativa ordinanza-ingiunzione.

L'articolo 95 introduce una specifica disciplina per la "*Trattazione degli affari pregressi*", prevedendo in particolare che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si possa presentare al Garante motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare che siano pervenuti entro la data di entrata in vigore del decreto, per i quali si sia già esaurito l'esame, di cui il Garante abbia già esaminato nel corso del 2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, ovvero relativamente ai quali l'Autorità abbia contezza della pendenza di procedimenti penali, per i medesimi fatti. In assenza di idonea richiesta di trattazione, l'istanza è ritenuta improcedibile.

Si dispone, infine, che i ricorsi pervenuti al Garante successivamente al 31 marzo 2018 sono trattati come reclami, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

Di tale disciplina per la trattazione degli affari pregressi il Garante dà notizia mediante avviso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

L'**articolo 96** rubricato "*Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto*" disciplina appunto, in relazione al nuovo quadro giuridico europeo, l'efficacia giuridica dei codici di deontologia e buona condotta previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e a questo allegati. In particolare, il comma 1 dispone l'ultrattività degli effetti giuridici dei codici deontologici per i sistemi informativi per il credito al consumo, l'affidabilità e puntualità nei pagamenti e per i trattamenti svolti a fini di informazioni commerciali, sino all'approvazione, da parte del Garante, entro sei mesi dalla richiesta, di codici di condotta che le categorie interessate gli sottopongono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento.

Per quanto invece concerne gli altri codici deontologici allegati al decreto legislativo n. 196 del 2003, se ne dispone l'ultrattività, spettando al Garante il compito di promuoverne la revisione con le modalità di cui all'articolo 5.

L'**articolo 97** sulle "*Autorizzazioni generali del Garante*" reca la relativa disciplina transitoria particolare, il Garante, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previa consultazione pubblica, individua, con provvedimento di carattere generale, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali vigenti, relative a trattamenti funzionali all'esecuzione di un obbligo legale, di un compito di interesse pubblico ovvero connessi all'esercizio di pubblici poteri o comunque inerenti le specifiche situazioni contemplate dal Capo IX del Regolamento (libertà di espressione e informazione, accesso documentale, numero di identificazione nazionale, rapporti di lavoro, archivistica, ricerca scientifica, storica, statistica, obblighi di segretezza, contesti religiosi), ritenute compatibili con il nuovo quadro giuridico, aggiornandole ove necessario.

Le autorizzazioni generali ritenute incompatibili con il Regolamento o che comunque non siano state trasfuse nel citato provvedimento generale, cessano di produrre effetti il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. A quest'ultima data cessano invece di produrre effetti tutte le restanti autorizzazioni generali precedentemente adottate.

L'**articolo 98**, rubricato "*Altre disposizioni transitorie e finali*", reca disposizioni transitorie relative a profili eterogenei. Il comma 1 reca, anzitutto, una clausola interpretativa a valenza generale, che impone di interpretare e applicare, appunto, il presente decreto e le restanti norme nazionali, alla luce della disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, assicurando peraltro la libera circolazione dei dati nell'Unione, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento. Tale clausola di salvaguardia – che esplicita un canone interpretativo desumibile anche dalla gerarchia delle fonti del diritto – mira ad evitare ogni possibile controversia o antinomia in sede applicativa, garantendo alle norme dell'ordinamento coerenza e conformità al quadro giuridico europeo.

Parallelamente, il comma 7 dispone, con clausola di salvaguardia a valenza generale, che i richiami contenuti, in norme di legge o regolamento, a disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento o del presente decreto, in quanto compatibili.

Al fine di garantire coerenza con il nuovo quadro giuridico anche ai provvedimenti amministrativi, il comma 5 dispone che, a decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante si interpretano conformemente al Regolamento e si continuano ad applicare se compatibili con questo e il presente decreto.

Ai fini della corretta interpretazione di atti e documenti adottati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, il comma 2 dispone che, ovunque si trovi nell'ordinamento il riferimento al "dato sensibile" e al "dato giudiziario", debba intendersi come tale, rispettivamente, il dato personale appartenente alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 nonché ai dati relativi a condanne penale e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento. In tal modo si garantisce la complessiva coerenza e conformità al nuovo quadro giuridico europeo dei provvedimenti adottati precedentemente.

Il comma 3 reca una norma organizzativa, che autorizza il Garante a svolgere – ove funzionale all'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa - selezioni pubbliche per le qualifiche di funzionario, impiegato operativo o esecutivo, riservate al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto mediante procedura concorsuale e abbia maturato un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico.

Il comma 4 reca la disciplina applicabile ai trattamenti che presentino rischi specifici, già in corso alla data di entrata in vigore del decreto, consentendone la prosecuzione ove avvengano in base a espresse disposizioni di legge o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui siano stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del Garante, con la conseguente individuazione di misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato.

Il comma 6 reca una clausola interpretativa - applicabile dal 25 maggio 2018 - secondo cui le disposizioni di cui ai commi 1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (relative alla procedura da attivare in presenza di determinati trattamenti fondati sul legittimo interesse), si applicano nei casi e con le modalità previste dal Regolamento esclusivamente per i trattamenti dei dati relativi al minore raccolti *on-line*, da sottoporre a consultazione preventiva.

I commi 8 e 9 introducono alcune puntuali modifiche a norme di settore rilevanti sotto il profilo della protezione dati, al fine di renderle maggiormente conformi al nuovo quadro giuridico.

Il comma 8, in particolare, novellando la relativa disposizione della legge di bilancio, precisa che la restituzione ai comuni, da parte dell'Istat, delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento permanente avviene in forma aggregata.

Il comma 9, invece, novella l'art. 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale in modo da rendere la disciplina della Piattaforma digitale nazionale dati compatibile con il Regolamento, prevedendo in particolare che all'interno di tale piattaforma non sono duplicati gli archivi delle pubbliche amministrazioni, contenenti dati personali e che i soggetti che vi accedono comunicano tra loro (anziché condividere) i dati resi disponibili.

Il comma 10 dispone che le misure di cui all'articolo 8 possono riguardare altresì quanto previsto dagli articoli 83 e 84 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di misure per la garanzia dei diritti degli interessati in ambito sanitario.

Il comma 11 dispone – a decorrere dal 25 maggio del 2018 - la cessazione dell'alimentazione del registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, che resta comunque accessibile a chiunque secondo le modalità stabilite nella medesima disposizioni.

Il comma 12 estende l'applicabilità delle norme legislative o regolamentari che individuano il tipo di dati trattabili e le operazioni eseguibili per legittimare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per motivi di interesse pubblico rilevante, ai soggetti privati che trattino dati personali per gli stessi motivi.

Il comma 13 demanda al regolamento del Garante che disciplinerà i procedimenti amministrativi dell'Autorità la definizione della durata e delle modalità di svolgimento dei medesimi.

Infine, il comma 14 attribuisce al Garante il compito di promuovere – nel rispetto del Regolamento e del presente decreto - con le proprie linee guida, modalità particolari di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento per le micro, piccole e medie imprese, a fini di semplificazione dei relativi adempimenti.

L'**articolo 99**, poi, reca disposizioni di coordinamento volte a chiarire a quali norme del presente decreto legislativo debbano intendersi riferiti i "rinvii" al Codice contenuti nel testo del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2016/680.

L'**articolo 100**, sotto la rubrica "*Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse*", disciplina l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni precedentemente poste in essere, sul modello di quanto disposto da precedenti interventi di depenalizzazione e, da ultimo, dal decreto legislativo n. 8 del 2016.

La norma, in particolare, dispone l'applicabilità delle sanzioni amministrative che, nel presente decreto, sostituiscono corrispondenti sanzioni penali, agli illeciti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Qualora, invece, il relativo procedimento sia stato definito, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, il giudice dell'esecuzione dispone la revoca della sentenza o del decreto, dichiarando che il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato e adottando i provvedimenti conseguenti, con ordinanza opponibile ai sensi dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. Il comma 3 riproduce poi la clausola di salvaguardia – presente nei precedenti interventi di depenalizzazione – volta a limitare la retroattività della sanzione amministrativa pecuniaria a un ammontare corrispondente al massimo della pena precedentemente prevista, commutato secondo il criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal medesimo provvedimento, salvo che le stesse sostituiscano, nel nuovo sistema, corrispondenti pene accessorie.

L'**articolo 101**, rubricato "*Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa*", introduce le necessarie disposizioni procedurali, complementari a quelle di cui all'articolo precedente. Si dispone pertanto che, nei casi di applicazione della sanzione amministrativa sostituita alla corrispondente penale, in relazione a procedimenti non conclusi con sentenza o decreto irrevocabili, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Garante- quale autorità amministrativa competente- gli atti del procedimento penale relativo ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che gli illeciti penali risultino, alla stessa data, prescritti o estinti per altra causa.

Qualora, invece, l'azione penale non sia stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero il quale, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. In caso di estinzione del reato per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione.

Nell'ipotesi in cui l'azione penale sia stata esercitata, ma il procedimento non sia concluso, con provvedimento irrevocabile, il giudice pronuncia sentenza inappellabile perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti al Garante.

In caso di pronuncia di sentenza di condanna (non ancora divenuta irrevocabile), il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili.

Il Garante notifica gli estremi della violazione agli interessati nel termine di novanta e trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti, in ragione della residenza nel territorio nazionale o all'estero del destinatario. Questi è ammesso al pagamento in misura ridotta della sanzione entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, con estinzione del procedimento in caso di pagamento.

L'**articolo 102** abroga il decreto legislativo n. 196 del 2003, mentre l'**articolo 103** reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Infine, l'**articolo 104**, fissa nel 25 maggio 2018 la data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 99, comma 2, del Regolamento.